

## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche "Agenzia" o "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna

e

L'Associazione Vo.Re.Co. OdV - Volontari Regina Coeli (di seguito anche "Associazione" o "Vo.Re.Co.") con sede legale in Roma, Via della Lungara, 141/a, codice fiscale 97280450582 nella persona del Presidente, Padre Vittorio Trani

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

### PREMESSO CHE:

- ADM, in ragione delle proprie attività istituzionali, requisisce diverse tipologie di beni, tra cui generi alimentari e beni comunemente indicati come di prima necessità la cui custodia ed eventuale, successiva distruzione comportano oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
- in caso di capi di vestiario ovvero di altri beni di prima necessità per i quali non sia utile esperire la procedura di vendita, può essere consentito il riutilizzo in funzione di ausilio a persone in stato di indigenza;
- ADM dispone di propri laboratori chimici in grado di attestare la conformità dei beni sottoposti a sequestro ai requisiti di sicurezza e di salute per i cittadini;

- i beni sopra indicati possono risultare utili al soddisfacimento della domanda di sostegno e aiuto rivolta alla collettività da singoli cittadini o famiglie senza reddito o da gruppi di persone socialmente o economicamente fragili;
- l'Associazione Vo.Re.Co. OdV, fondata nel 1978 – iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio dal 2008 – opera all'interno del Carcere Giudiziario di Roma "Regina Coeli", dove offre sostegno morale e materiale ai detenuti, e all'esterno cura il "Centro Vo.Re.Co." per l'accoglienza e l'aiuto a persone in difficoltà.
- Vo.Re.Co concretizza la sua azione, tra le altre cose, in: sostegno morale e materiale nel Carcere Regina Coeli di Roma; sostegno ai detenuti indigenti e privi di riferimenti esterni fuori dal carcere; accoglienza nel "Centro Vo.Re.Co" di persone disagiate ed ex detenuti; sostegno materiale e morale alle famiglie bisognose del territorio;
- all'interno del carcere, l'Associazione presta, oltre che il sostegno morale, anche il sostegno materiale ai detenuti che, per la maggior parte, non hanno famiglia né sostentamento fuori dal carcere e che, dunque, necessitano di beni di prima necessità che consentano loro di mantenere un minimo di dignità personale;
- l'Associazione, nel Centro "Vo.Re.Co", aperto nel 2012 fuori dal carcere, offre servizi e beni essenziali ai bisognosi che vivono in strada;
- Vo.Re.Co. porta avanti la propria missione grazie all'impegno e alla generosità dei privati;
- le Parti hanno reciproco interesse ad avviare un'attività di collaborazione al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo di progetti e iniziative benefiche

**TUTTO CIO' PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
Oggetto e modalità della cooperazione**

1. ADM e Vo.Re.Co. avviano un rapporto di cooperazione per l'individuazione, la gestione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi di cui in premessa.
2. Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di iniziative che consentano il riutilizzo beni di prima necessità, ivi compresi capi di vestiario e calzature, oggetto di sequestro per i quali non sia utilmente esperibile la procedura di vendita, in funzione di una migliore gestione delle risorse disponibili e di contrasto alle situazioni di povertà e di grave disagio.

3. Vo.Re.Co. si impegna a distribuire tali beni ai detenuti del carcere di Regina Coeli e ai bisognosi che si rivolgono al proprio Centro, per rispondere alle esigenze più urgenti di disagio sociale.

## **Articolo 2** **Modalità operative**

1. L'Associazione si rende disponibile a prelevare i beni di prima necessità nei luoghi ove sono custoditi e a distribuirli ai detenuti del carcere di Regina Coeli e a quanti si rivolgono al suo "Centro", incaricandosi del loro trasporto e impegnandosi, laddove necessario, ad osservare le disposizioni dettate dalle Autorità competenti per la loro conservazione e a provvedere alla preventiva eliminazione di etichette e marchi presenti sui singoli prodotti.
2. L'Associazione provvede alla raccolta e al trasporto dei beni messi a disposizione dall'Agenzia con mezzi propri e a proprie spese.
3. L'Agenzia darà tempestiva comunicazione all'Associazione della disponibilità dei beni utili al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 che siano risultati essere non pericolosi per la salute.

## **Articolo 3** **Personale**

1. Il personale del Vo.Re.Co. è volontario. In caso di ricorso a personale aggiuntivo, ogni onere sarà a carico dell'Associazione.
2. Il personale interessato alle attività è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi derivanti dal proprio *status*, anche le disposizioni di legge e le norme generali di disciplina e sicurezza vigenti negli ambienti e nelle sedi di lavoro presso cui sono svolte le attività.

## **Articolo 4** **Durata**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti.

## **Articolo 5** **Oneri**

1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

**Articolo 6**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

**Articolo 7**  
**Risoluzione anticipata e controversie**

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.

**Articolo 8**  
**Pubblicazione della Convenzione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Roma, 9 giugno 2021

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Generale  
Marcello Minenna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.gs 39/93

Associazione Vo.Re.Co.

Il Presidente  
Padre Antonio Trani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.gs 39/93